



Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell'energia elettrica (LAiSE)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2025¹,
decreta:*

I

La legge federale del 30 settembre 2022² sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell'energia elettrica è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore elettrico critiche per la stabilità del sistema

Sostituzione di espressioni

In tutta la legge l'espressione «di rilevanza sistemica» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «critiche per la stabilità del sistema».

¹ FF 2024 ...
² RS 734.91

Art. 2 cpv. 2 e 3

² *Concerne soltanto il testo francese.*

³ *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 13 cpv. 1 e 2

¹ La facoltà di riscuotere mutui termina al più tardi il 31 luglio 2031.

² *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 16 cpv. 3

³ Le perdite e i supplementi di rischio sono ripartiti tra i singoli Cantoni per due terzi in funzione della rispettiva quota sul prodotto interno lordo del 2024 e per un terzo in funzione della rispettiva popolazione residente.

Art. 18 cpv. 2 lett. a e 5 secondo periodo

² L'importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui comprende:

- a. un importo corrispondente al rendimento di un prestito quinquennale della Confederazione d'importo pari al credito d'impegno all'entrata in vigore della modifica del; tale importo deve tuttavia corrispondere almeno allo 0,635 per cento del credito d'impegno; e

⁵ ... L'importo a carico della singola impresa è calcolato in ragione della sua quota di potenza installata rispetto a quella di cui le imprese critiche per la stabilità del sistema dispongono complessivamente in Svizzera all'entrata in vigore della modifica del ...; è determinante la potenza installata di cui le imprese dispongono personalmente o tramite società del gruppo a cui sono legate direttamente o indirettamente oppure in altro modo.

Art. 19 cpv. 1 e 5

¹ Le imprese critiche per la stabilità del sistema, le società del gruppo a cui queste sono legate direttamente o indirettamente, i loro uffici di revisione nonché le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie sono tenuti a fornire alle unità amministrative della Confederazione competenti o consultate per l'esecuzione della presente legge, in particolare la ElCom e il Controllo federale delle finanze (CDF), nonché a terzi cui si fa capo per l'esecuzione della presente legge, tutte le informazioni di cui necessitano per tale esecuzione e a mettere a loro disposizione i documenti e le informazioni necessari.

⁵ Ai fini della verifica della criticità per la stabilità del sistema di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3, devono essere messi a disposizione dal momento della presentazione della richiesta, in particolare, i documenti e le informazioni di cui ai capoversi 2 lettera b e 3 lettere b e c.

Art. 20 Trattamento dei dati

¹ Le unità amministrative della Confederazione competenti o consultate per l'esecuzione della presente legge, in particolare la ElCom e il CDF, nonché i terzi cui si fa capo per tale esecuzione possono trattare i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 57r capoverso 2 LOGA, di cui necessitano ai fini dell'esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza e la liquidazione di mutui o garanzie, ai fini della verifica della criticità per la stabilità del sistema delle imprese e del monitoraggio del mercato.

² Possono trattare anche informazioni presentate volontariamente dalle imprese del settore elettrico, sempre che questo serva a verificare il grado di liquidità e a monitorare la sicurezza dell'approvvigionamento.

³ I segreti bancario, fiscale, statistico, delle revisioni e d'ufficio non possono essere invocati in relazione al trattamento dei dati di cui al capoverso 1 e delle altre informazioni.

⁴ *Abrogato.*

Art. 20a Comunicazione di dati

Le unità amministrative della Confederazione competenti o consultate per l'esecuzione della presente legge, in particolare la ElCom e il CDF, nonché i terzi cui si fa capo per tale esecuzione possono comunicarsi i seguenti dati di persone fisiche o giuridiche, di cui necessitano ai fini dell'esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza e la liquidazione di mutui o garanzie, per la verifica della criticità per la stabilità del sistema delle imprese e per il monitoraggio del mercato:

- a. dati di base di persone fisiche, per la loro identificazione;
- b. dati sensibili di rivelare segreti professionali, commerciali e di fabbricazione;
- c. dati su pratiche aziendali necessari per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 20b Informazione del pubblico

¹ Il DATEC pubblica periodicamente informazioni generali sui mutui. Le informazioni sui mutui concessi che sono specifiche delle imprese non vengono pubblicate.

² L'accesso in virtù della legge del 17 dicembre 2004⁶ sulla trasparenza alle informazioni e ai dati messi a disposizione dalle imprese critiche per la stabilità del sistema secondo gli articoli 19 e 20 è escluso.

Art. 21 cpv. 1

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 28 cpv. 3

³ La durata di validità della presente legge è prorogata fino al 31 dicembre 2031.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027.

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.